



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 19 del 28-10-2024

Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E SCOLINE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATA l'ondata di maltempo degli ultimi mesi, che ha comportato, tra l'altro, allagamenti per tracimatura di fossi e corsi d'acqua con invasione di tratti stradali del territorio comunale, oltre al dilavamento ed all'erosione in alcune zone della pavimentazione e delle ripe dei fossi, con grave pregiudizio alla pubblica sicurezza ed incolumità;

ACCERTATO che i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati anche da:

- occlusioni, scarsa manutenzione, regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti, con conseguente pregiudizio del libero scorrimento delle acque;
- lavori di aratura dei terreni agricoli che possano estendersi fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse;
- presenza di alberature e/o siepi invadenti, collocate in posizioni pericolose, che risultano ammalorate o con pendenze importanti e quindi suscettibili di caduta o il cui distacco di rami possano costituire pericolo per la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche e degli eventuali servizi annessi (cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc.);
- negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono verso il confine stradale, nonché l'immediata rimozione delle zolle o di altro materiale risultante dalla lavorazione dei campi;

VISTO il D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", che prevede:

- all'art 15: su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti e che è altresì vietato scaricare senza regolare concessione/autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- all'art 16: ai proprietari o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati, è vietato aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alla strada edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberature lateralmente alla strada, siepi, piantagioni ovvero recinzioni;

- all'art 29: i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile;

- i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle stesse, in condizioni da impedire cedimenti o frane del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 31 del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i (fabbricati, muri di sostegno, ecc) l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale stessa in modo da prevenire la caduta di materiali sulla strada;

nonché gli artt. 32 e 33, che sanzionano i comportamenti omissivi in materia di condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi:

Art. 32 Condotta delle acque

1. *Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.*
2. *Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.*
3. *L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.*
4. *L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.*
5. *Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.*
6. *Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00.*

Art.33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. *I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.*
2. *Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.*
3. *I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.*
4. *La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:*
 - a. *quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;*
 - b. *quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.*
5. *È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.*
6. *In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.*
7. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00.*

VISTO inoltre:

- il Codice Civile, artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, in merito a distanze per la realizzazione di fossi/canali e piantumazione/manutenzione di alberi, artt. 913, 915, 916, 917, 1042 e 1090 in merito allo scolo delle acque, alla

riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

- la L.R. 8 maggio 2009 n. 12 "Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio", l'art. 34, il quale obbliga i proprietari dei fondi interni al comprensorio di bonifica, in conformità al Piano Generale di Bonifica, all'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per lo scolo delle acque;
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO che:

- al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua nonché dei fossati e dei canali presenti su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco è autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica e che pertanto, per ragioni igienico-sanitarie, la rete di scolo dei fossi deve essere mantenuta in perfetta efficienza e pulizia al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni e qualsiasi altro ostacolo al libero deflusso delle acque meteoriche;
- ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che nell'ipotesi de quo, a livello preventivo, è opportuno effettuare lavori di bonifica dei suddetti fossi evitando la tracimazione degli stessi e quindi non favorendo situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e danni a cose ed animali;

RITENUTO di procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della Legge n 241/1990 e smi;

ORDINA

con efficacia immediata

a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc.) confinanti con corsi d'acqua sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel comune di Bevilacqua ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere nell'immediato ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che tracimando possano cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come di seguito elencato:

- 1- Spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
- 2- Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- 3- Rimozione tempestiva, nei fossi stradali e nei tombamenti degli stessi, da rami, ramaglie nonché da rifiuti inorganici di qualunque natura che impediscano il corretto deflusso delle acque, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
- 4- di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità pubblica; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri. E' fatta salva ogni altra disposizione in merito a distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata dalla presente Ordinanza.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il termine di mesi 2 (due) dalla della presente.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scoli e delle opere idrauliche connesse.

AVVERTE:

1) Che è assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua.

- 2) Che il materiale proveniente dalla pulizia degli scolli debba essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.
- 3) Che qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori impartiti nella presente Ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempienti e risarcito dagli stessi, unitamente a tutte le eventuali spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
- 4) Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.**
- 5) Che l'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., e/o dalle sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 – TUEL, o da altre disposizioni regolamentari o di legge, a seconda della fattispecie violata.
- Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.
- 6) Che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del/degli inadempiente/i.
- 7) Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.
- 8) Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Che il Corpo di Polizia Locale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e trasmessa:

- . al Comando Polizia Locale Intercomunale - Montagnana (PD) competente per territorio;
- . al Comando Stazione Carabinieri di Minerbe;
- . al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- . al Comando di Polizia Provinciale di Verona;

e comunicata alle Associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, con particolare riferimento alle attività di vigilanza delle forze dell'ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 gg. dalla data odierna, secondo le modalità di legge, o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Girlanda Valentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa